



COMUNITA' MONTANA
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
zona n° 12



Verbale di deliberazione della Giunta Esecutiva

Registro delle Deliberazioni n. 5 del 27-01-2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N 120) CON VALIDITÀ A TUTTO IL 31.12.2021, E AGGIORNAMENTO (GENNAIO 2021) DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IVI COMPRESI I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA.

L'anno **duemilaventuno** addì **27** del mese di **Gennaio** alle ore **16:45** a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di Legge, si è riunita la Giunta Esecutiva. Assiste alla seduta il Segretario **dott.ssa RENDA ROSA ANNA MARIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti:

n.	Componenti Giunta	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	GREPPI CARLO	Presidente	X	
2	CALEGARI MARINA ALESSANDRA	Assessore	X	
3	CASATI ANNIBALE	Assessore		X
4	PIAZZA MARCO	Assessore		X
5	SCOLA SIMONE	Assessore	X	
	Totale		3	2

Il Sig. **GREPPI CARLO**, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere le deliberazioni di loro competenza sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno:

OGGETTO: PRESA D'ATTO INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N 120) CON VALIDITÀ A TUTTO IL 31.12.2021, E AGGIORNAMENTO (GENNAIO 2021) DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER GLI AFFIDI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IVI COMPRESI I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Su proposta del Servizio Tecnico;

RICHIAMATO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture _art. 36 comma 2 lettera Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

a) e b) del D.L.gs 50/2016, approvato con deliberazione dell'assemblea comunitaria n. 21 del 10.10.2018;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. A) e b) del D.L.gs 50/2016 (Codice di Contratti);

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 2 della legge 11 Settembre 2020 n. 120, prevede, **fino al 31.12.2021** per affidamento di lavori, servizi e forniture e di servizi di architettura e ingegneria sotto soglia, delle procedure diverse da quelle attualmente indicate dal Codice con le seguenti modalità:

- **Lavori** di importo **inferiore a 150 mila euro**, assegnati con **affido diretto**;
- **Lavori** di importo **pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro**, assegnati con procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) a 5 operatori economici;
- **Lavori** di importo pari o **superiori a 350 mila** e inferiore **a 1 Milione** di euro affidati con procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) a 10 operatori;
- **Lavori** di importo **pari o superiori a 1 Milione di euro e fino alle soglie** affidati con procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) a 15 operatori;
- **Servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria** di importo **inferiore a 75 mila euro**, assegnati con **affidamento diretto**;
- **Servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria** con importi pari o **superiore a 75 mila euro** e fino alle **soglie**, affidati con procedura negoziata senza bando (art. 63 del Codice) a 5 operatori **diretto nel rispetto del criterio di rotazione**;
- Le procedure di cui sopra, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) prevede **la pubblicazione** di tutte le procedure **nei siti internet istituzionali delle S.A.** e la pubblicazione dell'avviso sui risultati, che deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati, non è obbligatoria per gli affidamenti inferiore a 40 mila euro;
- Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi riportati nell'art. 32, comma 2 del Codice.
- Per gli **affidamenti con procedura negoziata** di cui all'art. 1 comma 2, lett. b) della l. 120/2020 (ferme restando le prescrizioni sull'esclusività di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del codice) **l'aggiudicazione** può avvenire sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** oppure **del prezzo più basso** (art. 1 comma 3 della l. 120/2020) con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2 ter del d.lgs. 50/2016 (anche con un numero di offerte pari o superiori a cinque);
- Per queste tipologie di affidamenti sotto soglia (art. 1 comma 4 della l. 120/2020) e fino al 31.12.2021, la S.A. in situazione ordinarie, **non richiede garanzie provvisorie** di cui all'art. 93 del codice (garanzia fidejussoria del 2%) e le offerte potranno essere esaminate prima della **verifica dei requisiti**;

PRESO ATTO di quanto sopra e ritenuto dover integrare il Regolamento vigente con la normativa succitata, con validità a tutto il 31.12.2021;

RITENUTO necessario altresì, prendere atto dell'aggiornamento gennaio 2021, dell'elenco operatori economici, per gli affidi di lavori, servizi e forniture ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria istituito presso l'ufficio tecnico della S.A., (da tenere aggiornato) finalizzato all'attuazione delle procedure succitate, con validità a tutto il 31.12.2021;

CONSIDERATO altresì che le finalità che si intende raggiungere con il presente atto inerente l'integrazione normative del Regolamento vigente e l'aggiornamento dell'elenco operatori economici sono:

- Assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori;
- Dotare la S.A. di un utile strumento di supporto al processo di approvvigionamento articolato Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate

per tipologie e classi merceologiche;

- Regolamentare l'istituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori per affidamenti di lavori, acquisti di forniture, servizi e servizi di architettura e ingegneria;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

VISTO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del Testo unico delle norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10;
- il D.lgs 09.04.2017 n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs.18.04.2016 n. 50;
- per la parte ancora vigente, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede alcune modifiche temporanee al Codice dei contratti, valevole fino al 31.12.2021, fatte salve eventuali modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

RITENUTO pertanto di provvedere all'adozione delle integrazioni al Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture vigente, approvato con deliberazione dell'assemblea comunitaria n. 21/2018, in ottemperanza delle disposizioni di legge;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 48 in merito alla competenza della Giunta all'assunzione del presente atto;
- lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, allegato al presente atto;

DELIBERA

Di dare atto, per le motivazioni esposte, che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;

Di prendere atto e adottare le modifiche "*temporanee*" al Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione A.C. n. 21/2018, dettate dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 con validità a tutto il 31.12.2021, come nelle premesse dettagliate;

Di prendere atto dell'aggiornamento (gennaio 2021) dell'elenco Operatori economici per gli affidi di lavori, servizi e forniture ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria istituito presso l'ufficio tecnico della S.A., finalizzato all'attuazione delle procedure in premessa indicate, di cui alla L. 120/2020, parte integrante al presente dispositivo anche se materialmente non allegato;

DI demandare al responsabile del Servizio LL.PP. della S.A. l'aggiornamento continuo e costante (previsione aggiornamento almeno trimestrale) dell'elenco degli operatori economici per l'affido di lavori, servizi e forniture, nonché dell'elenco degli operatori economici/professionisti per l'affido dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;

DI dare atto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa amministrazione;

DI precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa;

DI dichiarare e rendere, previa apposita e distinta votazione e con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente della seduta
GREPPI CARLO

Il Segretario
DOTT.SSA RENDA ROSA ANNA MARIA

Delibera giunta esecutiva n. 5 / 27 Gennaio 2021